

Restrizioni alla consultazione dell'archivio storico della Biblioteca "Di Vittorio" Cgil Bergamo

La consultabilità dei documenti d'archivio è regolata dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. I vincoli cessano:

- **40 anni dopo la loro data** per i documenti contenenti dati personali sensibili cioè "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale"; per documenti contenenti dati giudiziari cioè "dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale";
- **70 anni dopo la loro data** per i documenti contenenti dati personali sensibilissimi cioè "idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare".

Il materiale in consultazione può essere tenuto a disposizione dell'utente per non oltre 30 giorni dalla data dell'ultima consultazione.

Riproduzione fotografica con mezzi propri

La riproduzione dei documenti è sottoposta ad autorizzazione da parte del personale di Sala; in caso affermativo essa è vincolata alla compilazione di un apposito modulo in cui l'utente dichiara che le riproduzioni saranno ad esclusivo uso personale.

Ai sensi della normativa vigente (L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, comma 171, che modifica in parte l'art. 108 D.Lgs. 42/2004) sono libere le riproduzioni di beni bibliografici e archivistici per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro. La libera riproduzione si attua nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità.

La ripresa fotografica deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in modo da non arrecare danno al documento: non è quindi consentito l'utilizzo di tavolo stativo, treppiede o altro tipo di cavalletto, flash, lampade, lampade per la lettura delle filigrane, lampade di Wood, scanner e di qualsiasi altro strumento che preveda un contatto con il documento.

Bergamo, novembre 2019